

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 138/63/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

INFORMA S.A.S. DI PE. PA. e C., corrente in Bergamo, impugnava avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia di Bergamo 1, con cui sulla base degli studi di settore erano stati rettificati i ricavi e conseguentemente i redditi di impresa.

In sede di previo contraddittorio l'Ufficio non accoglieva le ragioni addotte dalla contribuente a giustificazione dello scostamento, tuttavia in forza della prodotta documentazione riduceva i maggiori ricavi da 75.018 a 30.104.

Eccepiva la contribuente carenza di motivazione essendosi limitato l'Ufficio al solo scostamento evidenziato dagli studi. Infatti, in sede di contraddittorio, l'Ufficio si era limitato a non ritenere sufficiente la documentazione prodotta, senza apportare integrazioni giustificative ulteriori oltre lo scostamento.

Nel merito osservava che i compensi per amministratori erano stati restituiti e, perciò, togliendoli dalla voce "spese per lavoro dipendente", avrebbe reso congruo lo studio. Così pure doveva dirsi per i beni ammortizzabili non più utilizzati perché dismessi. Rilevava, poi, che l'Ufficio non aveva considerato i costi correlati ai maggiori ricavi. Così facendo i maggiori ricavi si sarebbero ridotti ad € 3.979. Si costituiva l'Ufficio che osservava essere l'accertamento congruamente motivato, atteso che il richiamo all'art. 39, c.1, lett. d) DPR 600/73, di cui all'art. 62 sexies c. 3, D.L. 331/93 attribuisce valenza probatoria allo studio di settore che costituisce una presunzione relativa di maggiori ricavi, con inversione, perciò, dell'onere della prova. Prove che il contribuente non ha addotto né in sede di contraddittorio, né in sede di giudizio.

La CTP di Bergamo, sez. 10, con sentenza n. 108/10 accoglieva parzialmente il ricorso, con un dispositivo, peraltro, contraddittorio rispetto alla motivazione che si concludeva "per il non accoglimento del ricorso". Spese compensate. Osservava, infatti, il primo giudice che l'accertamento era adeguatamente motivato; e che la parte non aveva provato la restituzione dei compensi degli amministratori, nonché l'esistenza di costi correlati ai ricavi.

Impugna la contribuente che osserva, in ordine, alla mancata prova della restituzione dei compensi degli amministratori che la contribuente ove richiesta avrebbe potuto esibire fotocopie degli estratti conto bancari e dei numerosi interessi passivi pagati. Ribadisce, con un richiamo giurisprudenziale, che la difformità della percentuale di ricarico

della media di settore di per sé non giustifica l'accertamento. Rileva che l'Ufficio, in contrasto con le stesse istruzioni interne (Circ. n. 5/E/2008) non ha specificatamente motivato in ordine alle osservazioni opposte dalla contribuente in sede di contraddittorio.

Insiste, infine, sul fatto che lo studio di settore doveva essere solo l'occasione per un accertamento specifico al fine di verificarne l'attendibilità rispetto alla contribuente.

Chiede, perciò, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la nullità dell'avviso.

Si costituisce l'Ufficio che ribadisce la sufficienza della presunzione derivante dagli studi a fondare l'accertamento.

Tali esiti possono essere superati dal contribuente producendo idonea documentazione in sede di contraddittorio.

Durante il quale, comunque, è stato tenuto conto di alcune osservazioni, eliminando le macchine elettroniche non più usate, mentre per gli emolumenti agli amministratori nulla è stato provato. Chiede, perciò, il rigetto dell'appello e la conferma dell'atto impositivo. Spese rifuse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello della contribuente va accolto.

L'accertamento si è basato sull'applicazione dello studio di settore che, pacificamente, però, non costituisce affatto presunzione grave, precisa e concordante, atta ad invertire l'onere della prova. Ma costituisce un mero indizio, di per sé non sufficiente, in assenza di altri indizi, a corroborare un accertamento di maggiori redditi. Diversamente, si sarebbe in presenza di un accertamento dei redditi catastizzato, slegato dall'effettiva capacità contributiva del contribuente, in violazione dell'art. 53 Cost. Né l'inversione dell'onere della prova può scaturire dal mero espletamento del previo contraddittorio. Un tale adempimento è previsto con il trasparente fine di evitare, ove possibile, il giudizio ed è certamente previsto come un mezzo di favore per il contribuente che, in questo modo, appunto può risolvere velocemente e senza necessità dell'intervento giustiziale la propria situazione. Che un tale adempimento una volta effettuato con esito negativo, vada a stravolgere gli oneri probatori nel processo, non risulta da alcuna norma specifica, per cui in sede giudiziale l'onere della prova spetta sempre all'Ufficio procedente, la cui pretesa, perciò, se sostenuta esclusivamente dallo studio di settore, come nella specie, non può trovare accoglimento.

La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso introduttivo. Spese compensate.